

DELIBERAZIONE N° **863**

SEDUTA DEL **1 APR. 2005**

Sicurezza e Solidarietà Sociale

DIPARTIMENTO

OGGETTO Integrazione alla D.G.R. 30.12.2004, n.3226 - Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera.

Relatore **Assessore Dip.to Sicurezza e Solidarietà Sociale**

La Giunta, riunitasi il giorno **1 APR. 2005** alle ore **14.20** nella sede dell'Ente,

			Pres.	Ass.
1.	Filippo BUBBICO	Presidente		X
2.	Erminio RESTAINO	Vice Presidente	X	
3.	Giovanni CARELLI	Componente		X
4.	Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
5.	Cataldo COLLAZZO	Componente		X
6.	Gaetano FIERRO	Componente	X	
7.	Donato SALVATORE	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 4 pagine compreso il frontespizio e di N° 0 allegato

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE			
<input type="radio"/>	Prenotazione di impegno N°	UPB	Cap. per €
<input type="radio"/>	Assunto impegno contabile N°	UPB	Cap.
	Esercizio		per €
IL DIRIGENTE			

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

VISTI

- la legge 23.12.1978 n. 833;
- il decreto legislativo 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 19.6.1999, n.229;
- il D.Lgs. 18.2.2000, n.56;
- il D.L. 18.9.2001 n. 347 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 16.11.2001 n. 405;-
- il D.L. 15.4.2002 n.63, convertito nella L. 15.6.2002 n.112;
- la legge regionale n.34 del 27.3.1995, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale n.34 del 6.9.2001;
- la legge regionale n.39 del 31.10.2001;

VISTI

- il D.M. 28 Dicembre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992 con il quale è stata istituita la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.), quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale;
- il D.M. del 26 Luglio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 180 del 3 Agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati con il quale sono stati definiti i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione alle Regioni ed alle Province Autonome e, da queste, al Ministero della Sanità;
- il D.M. del 27 Ottobre 2000, n. 380 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati", con il quale è stato adeguato, sulla base delle esperienze effettuate e della evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica delle informazioni, il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera, nonché i principi e le regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni;

RICHIAMATI

- il D.M. 14 Dicembre 1994 pubblicato sulla G.U. n. 179 del 24 Dicembre 1994 "Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera";
- il D.M. 30 Giugno 1997, pubblicato sulla G.U. n. 178 dell'8 Settembre 1997 "Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994";

RILEVATO CHE

- con la D.G.R. 9645 del 30 dicembre 1997 la Regione Basilicata ha definito il sistema tariffario regionale per le prestazioni ospedaliere recependo le tariffe fissate dal DM 30-06-1997;
- che con la D.G.R. n.366 del 4 Marzo 2002 la Regione Basilicata ha provveduto ad aggiornare parzialmente le tariffe vigenti per le prestazioni di ricovero a far data dal 1° Gennaio 2002;
- che con la D.G.R. n.3226 del 30 dicembre 2004 la Regione Basilicata ha approvato il nuovo sistema tariffario per le prestazioni di ricovero vigente a far data dal 1° Gennaio 2005;

ATTESO

il comma 2, dell'art.2 del citato D.M. 30 Giugno 1997, prevede che le Regioni e le P.A., nell'adottare le tariffe delle prestazioni ospedaliere, possono articolarle in funzione delle diverse tipologie di erogatori, individuate sulla base della complessità della casistica trattata e della complessità funzionale ed organizzativa, nonché in funzione dei volumi di prestazioni erogate.

RICHIAMATO

il comma 171 dell'art.1 della Legge 30.12.2004, n.311 (Legge finanziaria 2005) che fa divieto, nella remunerazione del singolo erogatore, di applicare alle singole prestazioni importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale;

RITENUTO

dover prevedere per l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, struttura ospedaliera di rilievo Nazionale, finanziata a prestazione, per la complessità e particolarità della casistica trattata un incremento tariffario rispetto al sistema di remunerazione approvato con la citata D.G.R. 3226/2004 pari al:

- 4% per le tariffe relative ai DRG definiti come "medici e non classificati" con peso superiore a 1,2000;
- 8% per le tariffe relative ai DRG chirurgici con esclusione di quelli inclusi nell'allegato 2C del DPCM 29/11/2001;

tale da non creare all'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, con riferimento all'anno 2003, disequilibri delle valorizzazioni economiche registrate per l'attività svolta in tale anno.

Su proposta dell'Assessore al ramo


DELIBERA

La narrativa che precede in premessa e che si intende qui integralmente riportata è parte integrante della presente deliberazione.

- 1) di approvare, per l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, gli incrementi tariffari per le prestazioni di ricovero ospedaliero, rispetto al sistema di remunerazione approvato con la citata D.G.R. 3226/2004, nella misura del:
 - 4% per le tariffe sulle tariffe relative ai DRG definiti come "medici e non classificati" con peso superiore a 1,2000;
 - 8% per le tariffe relative ai DRG chirurgici con esclusione di quelli inclusi nell'allegato 2C del DPCM 29/11/2001;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.1, comma 171, della legge 30.12.2004, n.311, le tariffe di cui al presente provvedimento, così come quelle di cui alla D.G.R. 30.12.2004, n.3226, si applicano per le prestazioni ospedaliere erogate dal Sistema Sanitario Regionale sia in favore di cittadini della Regione Basilicata che di cittadini di altre regioni indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.


IL DIRIGENTE GENERALE
(Donato Paolucci)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:



Uffici Presidenza della Giunta Regionale

F. Marino Restano

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11.4.05

al Dipartimento interessato ~~o al Consiglio regionale~~

L'IMPIEGATO ADDETTO

